

TITOLO I
(DISPOSIZIONI GENERALI)

Art. 1

1. E' costituita una Associazione di Volontari per la Protezione Civile denominata "ASSOCIVILE " L'Associazione é censita dal Dipartimento della Protezione Civile ed ha sede legale in Genova Via Aldo Manuzio 4/17 16143.

Art. 2

(Statuto e regolamento)

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, deliberato dall' assemblea straordinaria dei Soci, ed agisce nei limiti della Legge Quadro sul volontariato n. 266 del 1991, della Legge di istituzione del Servizio di Protezione Civile 225 del 1992 delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il regolamento che sarà deliberato dall'assemblea ordinaria dei Soci, disciplina nel rispetto dello statuto gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alla attività.

Art. 3

(Efficacia dello Statuto e del Regolamento)

1. Lo statuto ed il regolamento vincola alla loro osservanza i Soci dell'Associazione.

Art. 4

(Interpretazione dello Statuto)

1. Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'Art. 12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO II
(FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE)

Art. 5

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, é apartitica, apolitica con finalità esclusivamente umanitarie. E' infatti costituita da volontari, liberamente associati e desiderosi di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile.

Art. 6

Le finalità dell'Associazione sono le seguenti:

- 1) promuovere, mediante contatti con gli Enti Locali, il Dipartimento della Protezione Civile, la Comunità Europea , la Prefettura, i Vigili del Fuoco ed altri Organi Pubblici e Privati, nazionali ed internazionali la raccolta di documentazione e informazioni relative ai problemi generali della Protezione Civile.
- 2) diffondere tali documenti ed informazioni nei quartieri, nella città e nella scuola per contribuire a rendere la popolazione maggiormente sensibile ai problemi ed alle finalità della Protezione Civile e per illustrare i comportamenti che le popolazioni stesse devono tenere in situazioni di emergenza secondo il punto 4).

- 3) raccogliere, studiare e valutare tutti quegli elementi che riguardano particolarmente il Comune, la Provincia, la Regione al fine di promuovere una conoscenza più approfondita del territorio; ciò in vista di azioni che non siano solo di intervento nelle emergenze, ma di previsione, prevenzione e difesa dell'ambiente;
- 4) organizzare corsi di istruzione, convegni, seminari, attività di formazione sia per i propri soci che per la popolazione.
- 5) organizzare gruppi operativi con compiti di previsione, prevenzione, sorveglianza al fine di evitare l'insorgere di particolari calamità;
- 6) organizzare gruppi specializzati, equipaggiati ed addestrati per affrontare quelle situazioni di emergenza che potrebbero colpire il territorio del Comune, della Provincia, della Regione e dello Stato.
- 7) organizzare esercitazioni per verificare ed elevare il grado di efficienza e specializzazione.
- 8) intervenire nei casi di calamità naturali e catastrofi su richiesta e disposizione del Dipartimento della Protezione Civile.
- 9) organizzare l'addestramento e le esercitazioni dei conduttori e delle unità cinofile per la ricerca di persone disperse in superficie o sotto macerie al fine di predisporre in caso di emergenza tempestivi interventi.
- 10) predisporre gruppi di studio e ricerca mirati alla salvaguardia dei beni culturali.
- 11) Partecipare alle iniziative promosse dallo Stato italiano per l'invio di aiuti umanitari nei paesi di maggior bisogno.

(L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese la compravendita e le permuta di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e di qualsiasi negozio pignoratorio o ipotecario relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni e altre malleverie.)

TITOLO III

(RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI)

Art. 7

1. L'Associazione mantiene ed estende i contatti con le aziende e gli ambienti di lavoro, per reperire volontari con particolari specializzazioni ed attrezzature speciali che, in caso di emergenza, potrebbero risultare utili per i gruppi di intervento.

Art. 8

1. L'Associazione cura i contatti diretti con i Distretti Scolastici ciò per i seguenti fini:
 - 1) proporre nelle scuole elementari gli elementi base di sicurezza per la prevenzione degli incidenti domestici.
 - 2) proporre nelle scuole medie inferiori l'avvio alle tematiche di base della Protezione Civile.
 - 3) proporre alle scuole medie superiori l'analisi dei problemi tecnici, amministrativi ed umani che possono insorgere in caso di calamità naturali.

- 4) proporre prove di evacuazione degli edifici scolastici al fine di rendere esperti gli occupanti sul come mettersi in salvo in caso di emergenza.
- 5) proporre nella scuola corsi di formazione sulla Protezione Civile rivolti agli insegnanti.

Art.9

(Simbolo)

1. L'Associazione oltre a fregiarsi del simbolo emanato dal Dipartimento della Protezione Civile autorizzato dal Ministro competente, ha come proprio simbolo due ometti affiancati, di colore bianco con ombre blu su sfondo quadrato arancione, significante la solidarietà fra i popoli.

Art.10

1. Ogni attività e/o proposta sopra elencata potrà essere effettuata solo con una opportuna copertura finanziaria per le spese occorrenti e la disponibilità dei volontari.
2. Ogni attività e/o proposta sopra elencata potrà essere effettuata tramite apposite convenzioni stipulate con gli Enti interessati.

TITOLO IV

(SOCI)

Art. 11

(Soci aderenti)

L'Associazione prevede i seguenti Soci:

1. Soci ordinari, Soci onorari, Soci sostenitori, Soci simpatizzanti, Soci collaboratori.
La definizione delle categorie dei Soci e dell'impegno richiesto agli stessi é data nel regolamento interno.

Art. 12

(Criteri di ammissione dei Soci)

1. Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che, maggiorenni, ne condividano e ne accettino finalità e modi di attuazione.
2. Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei presenti, l'ammissione a socio implica da parte del richiedente l'accettazione integrale e permanente dello statuto e del regolamento interno comprese le eventuali modifiche future approvate dall'assemblea dei Soci.
3. Le domande di iscrizione devono essere firmate da almeno due soci.

Art.13

(Esclusione dei Soci iscritti)

1. La decadenza e/o l'espulsione da socio é deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su relazione motivata dal Collegio dei Probiviri, a maggioranza di due terzi e con voto segreto.
2. La decadenza e/o l'espulsione da socio per motivi di morosità o di prolungata inattività non giustificata può essere deliberata direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

3. Trattandosi di Associazione di volontari ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di socio, presentando comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.
4. Chi recede dalla propria posizione di socio, per qualsiasi motivo, o viene espulso dall'Associazione, non ha diritto alcuno sul patrimonio.

Art. 14

(Soci onorari)

1. L'assemblea può conferire su indicazione del Consiglio di Amministrazione la qualifica di socio onorario a coloro che abbiano particolari benemerienze o abbiano contribuito al perseguimento dei fini dell'Associazione.

Art.15

(Gratuità delle prestazioni fornite dai Soci)

1. Le attività svolte dai Soci non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario, la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

TITOLO V

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 16

Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea dei Soci (ordinaria e straordinaria)
- 2) Il Consiglio di Amministrazione;
- 3) Il Collegio dei Probiviri;
- 4) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 17

(Gratuità delle cariche associative)

1. Nessuna delle cariche previste negli organi associativi é retribuita.
2. Il Presidente può stabilire il rimborso delle spese sostenute dai soci incaricati a svolgere qualsiasi attività o acquisto in nome e per conto dell'Associazione, entro un valore fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, per valori superiori a quanto deliberato il riconoscimento delle spese viene deciso dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18

(Quote sociali)

1. Tutti i Soci, esclusi gli onorari, sono tenuti al versamento di una quota sociale, da effettuarsi entro il 31 marzo di ogni anno solare, fissata ed aggiornata periodicamente dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il mancato versamento non giustificato prevede l'espulsione dall'Associazione.

TITOLO VI
ELEZIONE DEI COMPONENTI GLI ORGANI ASSOCIATIVI

Art.19

1. Per quanto riguarda l'elezione dei componenti gli organi dell'Associazione si rimanda al regolamento interno per la descrizione delle modalità previste nelle votazioni.

CAPO I

ASSEMBLEA ORDINARIA

Art. 20

(Convocazione)

1. L'Assemblea ordinaria, composta da tutti i soci, é convocata dal Presidente. La comunicazione deve essere spedita con lettera semplice o via telefax agli interessati almeno dieci giorni prima della data fissata, e deve contenere indicazioni precise sugli argomenti dell'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'assemblea.
2. L'avviso stesso nelle sue linee essenziali deve inoltre essere pubblicato almeno 1 giorno prima su un quotidiano di larga diffusione nella Provincia di Genova o diffuso da un notiziario locale tramite la radio, o la Televisione.
3. L'assemblea ordinaria dovrà essere inoltre convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci ordinari o almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione, o per volontà del Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità.

Art. 21

(Competenza dell'assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta all'anno entro il 28 Febbraio, su convocazione del Consiglio di Amministrazione per:
 - a) approvare il bilancio consuntivo e il preventivo
 - b) discutere ed approvare il programma annuale formulato dal Consiglio di Amministrazione.
 - c) approvare regolamenti interni proposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) eleggere tra i soci ordinari i componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - e) eleggere il collegio dei Proibiviri e dei Revisori dei Conti.
 - f) stabilire la composizione numerica del Consiglio di Amministrazione.

Art. 22

(Validità dell'assemblea)

1. Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione con la presenza di tanti soci ordinari costituenti almeno la metà più uno dei soci iscritti ordinari e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti. Fra la data fissata per la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 h.

Art.23

(Votazione)

1. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei soci ordinari votanti e presenti in proprio o per delega, ciascun socio ordinario può rappresentare per delega non più di 15 soci ordinari.
2. I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le persone o le loro qualità.

CAPO II**ASSEMBLEA STRAORDINARIA****Art.24**

(Convocazione)

1. Le assemblee straordinarie sono convocate dal Presidente per modificare lo Statuto o per sciogliere l'Associazione, debbono essere presenti almeno i due terzi dei soci ordinari.
2. Le deliberazioni relative vanno prese a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Le assemblee straordinarie devono essere sempre riunite alla presenza di un Notaio, ai sensi dell'articolo 2375 del Codice Civile.

Art.25

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni delle assemblee dei Soci e del Consiglio di Amministrazione sono riassunte in un verbale redatto e firmato dal Segretario dell'assemblea e controfirmato dal Presidente .
2. Il verbale è conservato nel registro delle assemblee a cura del Presidente nella sede legale dell'Associazione.
3. Ogni Socio iscritto ha diritto di consultare il verbale e trarne copia.

CAPO III**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****Art. 26**

(Composizione)

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, elegge a maggioranza assoluta, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e due Consiglieri.

Art.27

(Durata del mandato)

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 28

(Convocazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando lo richiedano almeno un terzo dei Componenti.

2. La convocazione è spedita con lettera semplice o via telefax ai componenti il Consiglio almeno cinque giorni prima della data fissata e deve contenere indicazioni precise sugli argomenti dell'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo dell'assemblea.
3. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente.
4. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 29

(Competenze)

Sono compiti del Consiglio di Amministrazione:

- a) formulare il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
- b) predisporre le relazioni da presentare all'assemblea sull'attività svolta.
- c) predisporre annualmente i bilanci preventivo e consuntivo.
- d) deliberare sull'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili.
- e) deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie.
- f) proporre all'approvazione dell'assemblea il regolamento interno o modifiche dello Statuto.
- g) deliberare sulle ammissioni, decadenza, sospensioni, ed espulsioni dei soci.
- h) deliberare sul rimborso spese dovuto ai Soci incaricati di svolgere servizi e/o attività in nome e per conto dell'Associazione per importi superiori ai limiti fissati annualmente.
- i) approvare le proposte di convenzione con gli Enti Pubblici predisposte dal Consiglio stesso o da apposite commissioni interne di lavoro composte dai Soci.
- l) formare commissioni di lavoro, composte dai Soci iscritti ed esperti esterni, per lo studio la ricerca e lo svolgimento delle attività associative.
- m) acquistare, vendere e permutare beni immobili ed immobili soggetti a registrazione; stipulare mutui e qualsiasi negozio pignoratorio o ipotecario relativamente ai beni sociali; concedere fidejussioni e altre malleverie.
- n) deliberare sull'assunzione di dipendenti o collaboratori autonomi.
- o) altre deliberazioni non riservate agli organi specifici dell'Associazione.

CAPO IV

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Art.30

1. Il Presidente è eletto nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione successiva all'elezione dei componenti da parte dell'assemblea dei Soci.
2. La nomina alla carica di Presidente richiede almeno quattro anni di iscrizione all'Associazione.

Art. 31

(Funzioni)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Presiede e convoca l'assemblea dei Soci ordinaria e straordinaria, il Consiglio di Amministrazione, firmandone i relativi verbali, ed

ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione.

2. Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti.
3. Il Presidente assume anche nelle materie del Consiglio di Amministrazione i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza, necessari a garantire il funzionamento dell'Associazione sottoponendoli alla ratifica del Consiglio nella prima riunione dello stesso.
4. Il Presidente provvede a firmare gli atti delle convenzioni stipulate con gli Enti interessati.
5. Per gli stanziamenti e/o erogazioni previsti da Enti pubblici e privati, solo nel caso in cui non sia possibile un versamento diretto su c/c postale o bancario intestato all'Associazione, il Presidente ha mandato di riscossione e provvede successivamente al versamento sul conto dell'Associazione.
6. Provvede al rimborso delle spese sostenute dai Soci dell'Associazione incaricati di svolgere servizi e/o attività per conto dell'Associazione entro il limite fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 32

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.
2. In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente e del Vice Presidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro con anzianità maggiore presente in seno al Consiglio di Amministrazione.

CAPO V

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 33

1. Probiviri devono essere persone autorevoli per il prestigio e qualità morali. Il loro compito é quello di intervenire, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, in caso di controversie interne all'Associazione o in occasione di episodi che possono turbare la vita dell'Associazione stessa o offuscano il suo nome.
2. Con apposita relazione scritta richiamano organi o singoli soci ai loro doveri e propongono al Consiglio di Amministrazione sia di radiare sia di rifiutare la richiesta di iscrizione.

CAPO VI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 34

(Competenze)

1. I Revisori dei Conti devono essere persone competenti nel settore contabile. Il loro compito é quello di controllare i libri contabili, i bilanci consuntivo e preventivo.
2. Hanno il potere di richiamare il Consiglio di Amministrazione ai suoi doveri, qualora ravvisino irregolarità di ordine contabile.

3. Eventuali rilievi critici a spese o entrate dei bilanci sono allegati agli stessi e sottoposti all'assemblea

Art. 35

(Durata)

1. I Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti sono composti ciascuno da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

TITOLO VII IL BILANCIO

Art. 36

(Bilancio consuntivo e Preventivo)

1. Il bilancio è annuale e coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
4. I bilanci sono approvati dall'assemblea dei Soci con voto palese.

Art. 37

(Formazione e contenuto del Bilancio)

1. Il bilancio consuntivo è elaborato dal Consiglio di Amministrazione o da una apposita commissione interna composta da Soci dell'Associazione, contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno
2. Il bilancio preventivo è elaborato dal Consiglio di Amministrazione o da una apposita commissione interna composta da Soci dell'Associazione, contiene suddivise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.
3. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere redatti entro il 15 febbraio e messi a disposizione degli associati e del Collegio Revisori dei Conti entro tale data.

Art.38

(Controllo sul bilancio)

1. Il bilancio consuntivo e preventivo sono controllati dal Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
3. Eventuali rilievi critici a spese o entrate sono allegati al bilancio e sottoposti alla assemblea.

TITOLO VIII LE RISORSE ECONOMICHE

Art.39

(Indicazione delle risorse)

1. Le risorse economiche dell'Associazione, per il funzionamento e per le finalità, sono costituite da :
 - a) beni immobili e mobili

- b) Le erogazioni conseguenti gli stanziamenti deliberati dallo Stato, dalla Regione , da Enti Locali e da altri enti pubblici e/o privati.
 - c) le quote ordinarie dei Soci
 - d) entrate derivanti da lasciti e donazioni
 - e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo
2. Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell'Associazione.

Art.40

(I beni)

- 1. I beni dell'Associazione possono essere beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
- 2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'Associazione e sono ad essa intestati.
- 3. I beni mobili di proprietà degli iscritti o di terzi possono essere acquisiti in comodato dall'Associazione.
- 4. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede operativa dell'Associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede e può essere consultato dagli iscritti.

Art. 41

(Erogazioni donazioni e lasciti)

- 1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dall'assemblea dei Soci che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
- 2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dalla assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
- 3. Il Presidente attua le delibere dell'assemblea e compie i relativi atti giuridici.

Art.42

(Proventi derivanti da attività marginali)

- 1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.
- 2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che devono essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
- 3. Il Presidente da attuazione alla delibera dell'assemblea, e compie i conseguenti atti giuridici.

TITOLO IX

LE CONVENZIONI

Art .43

(Deliberazione delle convenzioni)

- 1. Le convenzioni tra l'Associazione e altri Enti o soggetti interessati sono deliberate dall'assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza semplice dei Soci Ordinari votanti e presenti.
- 2. Copia della convenzione è custodita a cura del Presidente nella sede legale.

TITOLO X
DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 44

1. Per quanto riguarda l'assunzione dei dipendenti o collaboratori di lavoro autonomo, previsti dalla legge quadro 266/91 saranno esaminate caso per caso dal Consiglio di Amministrazione a seconda delle necessità.

TITOLO XI
RESPONSABILITA'

Art.45

(Assicurazione)

1. I Soci impiegati in attività per conto e per nome dell'Associazione saranno assicurati secondo le modalità della legge quadro 266/91.
2. L'Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale dell'Associazione stessa.

Art.46

(Responsabilità dell'Associazione)

1. L'Associazione ASSOCIVILE risponde nei limiti del proprio patrimonio per i danni causati dall'innosservanza delle convenzioni, dei contratti stipulati.

TITOLO XI
SCIoglIMENTO

Art.47

1. Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento é deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione tutto il patrimonio della stessa sarà devoluto ad analoga Associazione operante nel settore.
3. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

Art. 48

2. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento al regolamento interno dell'Associazione, alle leggi e regolamenti dello Stato e della Regione in materia specifica.

Copia conforme all'originale registrato a Genova Atti Pubblici il 5/11/93 al n. 13081